

Corte dei conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Del. /Par. n.4 /2008

nell' adunanza del 17 marzo 2008

Composta dai seguenti magistrati:

Pres. di Sezione	Mario G.C.Sancetta	Presidente
Consigliere	Francesco Amabile	
Consigliere	Raffaele Del Grosso	
Consigliere	Corradino Corrado	Relatore
I Referendario	Francesco Uccello	
I Referendario	Laura Cafasso	

Ha adottato la seguente deliberazione

Visto l'art.100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Vista la legge 5 giugno 2003, n.131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento 16 giugno 2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

Visto l'atto approvato dalla Sezione delle Autonomie, nell'adunanza del 27 aprile 2004, recante "Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva";

Vista la nota del 1 ottobre 2007, n. 133/S, con la quale il Sindaco del Comune di Solofra (Av) ha inoltrato a questa Sezione richiesta di parere ai sensi dell'art.7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n.131;

Vista l'ordinanza presidenziale n.6/2008 con cui la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore, Consigliere Corradino Corrado.

PREMESSO:

Con nota sopra indicata, il Sindaco del Comune di Solofra (Av) - unitamente al Segretario generale ed al Responsabile dell'area affari generali - ha sottoscritto la

richiesta di parere, inoltrata a questa Sezione, ai sensi dell'art.7, comma 8, legge n.131/2003 in ordine alla gestione finanziaria della tassa rifiuti solidi urbani.

La richiesta rileva la necessità di poter rideterminare la tariffa della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani al fine di adeguarla all'aumento dei costi del servizio, con la finalità di riequilibrare il rapporto tra entrate ed uscite. Il Sindaco, infatti, ha evidenziato che il Comune si trova annualmente a dover fronteggiare i costi dell'emergenza rifiuti e poiché le tariffe della T.A.R.S.U. sono determinate in concomitanza del bilancio di previsione (per il 2007 ciò è avvenuto nel mese di gennaio), la lievitazione dei costi in corso d'anno - determinata dagli interventi - produce uno squilibrio di bilancio tra entrate ed uscite. Viene pertanto richiesto il parere della Sezione in ordine alla possibilità di ritenere applicabile l'art.33, comma 2, del d.lgs. n.504/1992 che autorizza gli Enti a rideterminare in aumento, anche in corso d'esercizio, la T.A.R.S.U., manifestando preoccupazione circa l'applicazione delle sanzioni di legge per mancata copertura dell'85% della spesa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, in caso di intervenuti costi aggiuntivi per le emergenze provocate nel settore.

CONSIDERATO

- In rito, il Collegio non può che ribadire l'orientamento sin qui seguito secondo il quale - benché il disposto di cui all'art. 7, comma 8, L. n.131/2003 preveda che le richieste di parere degli Enti locali vadano presentate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali - nelle more dell' istituzione di detto Ente per la Regione Campania, gli enti territoriali possono avanzare direttamente richieste di parere in materia di contabilità pubblica ad opera dell'organo munito di rappresentanza legale esterna.

La richiesta di parere - essendo stata inoltrata dal Sindaco del Comune di Solofra - è, pertanto, da ritenere ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto, ai sensi dell'art. 50 del T.U. 18 agosto 2000 n.267, il Sindaco, quale organo di vertice dell'Amministrazione del Comune, ne ha anche la rappresentanza legale.

Sotto il profilo oggettivo, il Collegio ritiene che la materia, su cui verte la richiesta di parere, attenga al profilo della contabilità pubblica in senso stretto, inerendo specificatamente all'interpretazione delle norme che presiedono alla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Ente ed ai principi di equilibrio economico-finanziario e di pareggio del bilancio. E', pertanto, da ritenersi ammissibile la richiesta di quesito anche sotto questo profilo.

Nel merito il cd. decreto Ronchi, n.22/1997 ed il suo regolamento attuativo (d.p.r.n.158/99) hanno previsto l'istituzione della T.I.A (tariffa di igiene ambientale) al posto della T.A.R.S.U. (tassa sui rifiuti solidi urbani). L'adeguamento da parte di

numerosi enti locali è stato previsto entro dicembre 2006 e, per i comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, entro dicembre 2008. Il legislatore ha, tra l'altro, specificato che i comuni devono avviare servizi di raccolta differenziata (tramite l'attuazione di isole ecologiche, raccolta porta a porta, etc.) e mentre ha definito in modo puntuale i metodi di calcolo della tariffa, nulla ha specificato in ordine ai criteri della determinazione della stessa, lasciando ai comuni la discrezionalità nella scelta.

Di recente la materia è stata rimodulata dal "Testo unico ambientale" (TUA) d.lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" che, pur abrogando il decreto Ronchi – con riferimento alla materia in oggetto - ha praticamente confermato la disciplina generale introdotta, fissando nuovi criteri di calcolo della tariffa e delle agevolazioni. Va osservato che detto T.U. è rimasto, per la parte concernente la Tariffa di igiene ambientale, inapplicato, non essendo stato ancora emanato alcun regolamento di attuazione. Per la T.I.A., pertanto, rimangono validi, fino a nuova disciplina, le normative regolamentari precedenti emanate in attuazione del decreto Ronchi.

Osserva la Sezione che l'art.53, comma 16, L.16 dicembre 2000 n.388, come sostituito dall'art.27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.448 ha prescritto che "...il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali...e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento...".

Come premesso, l'art.33, comma 2, del d.lgs.504/1992 ha previsto la facoltà per gli Enti locali di rideterminare in aumento, anche in corso di esercizio, la TARSU. Va rilevato, al riguardo, che il Capo III del decreto legislativo del 15 novembre 1993, n.507, recante disposizioni in ordine alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, detta, all'art.79, comma 4, una disciplina transitoria circa la facoltà di riequilibrio delle tariffe, disponendo che "...le tariffe per il 1994 possono essere modificate, in base ai previgenti criteri di commisurazione, entro il 28 febbraio 1994. E' esteso, fino al 30 novembre 1994 il potere di riequilibrio tariffario, previsto dall'art.33, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504...".

La questione va rivisitata con riferimento agli interessi specifici del territorio campano.

In particolare, alla luce del decreto-legge 11 maggio 2007, n.61 - convertito con la legge 5 luglio 2007, n.87 - che ha ora introdotto, all'art.7, una deroga specifica all'art.238 del d.lgs.152/2006 per i comuni della Regione Campania, gli stessi "...adottano

immediatamente le iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere dal 1 gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa di igiene ambientale (TIA), siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari redatti tenendo conto anche delle indicazioni contenute nei piani di cui all'articolo 4...". "...Ai comuni che non provvedono nei termini previsti si applicano le disposizioni di cui all'art.141, comma 1, del d.lgs.n.267/2000...".

Va rilevato che il termine del 1 gennaio 2008 sopra citato è stato prorogato al 31 dicembre 2008, per effetto dell'art.33 del d.l.n.248/2007 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria".

- Alla luce della speciale normativa per la Campania sopra richiamata, ritiene la Sezione che il comune di Solofra (Av) possa adottare le iniziative necessarie per rideterminare la T.A.R.S.U. – nonché la T.I.A. - anche in corso d'anno, in misura tale da coprire integralmente il costo del servizio.

PER QUESTI MOTIVI

nelle sueposte considerazioni è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite della Segreteria del Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Napoli, nella Camera di Consiglio del 17 marzo 2008.

Il Consigliere relatore

f.to dott. Corradino Corrado

IL PRESIDENTE

f.to dott. Mario G.Cesare Sancetta

Depositato in Segreteria in data 17 marzo 2008

Il Direttore del Servizio di Supporto
f.to Dott. Giuseppe Volpe